

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



LEGGE DI BILANCIO 2021, LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E FISCO

I PRINCIPALI EFFETTI DELLA BREXIT

IN FEBBRAIO PREVISTA L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Licenze

- Vendo attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- Cedo negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 320 8834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- Cedo avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud viale Palmanova.Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.
- Cedo avviata attività storica di lavasecco lavanderia, zona centralissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.

Immobili / Proprietà

- Vendesi Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251275
- Affittasi salone di parrucchiera, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistci e di salute attività di estetica e centro abbrozzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878
- Per trasferimento in altra provincia, cedesi avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216
- Cedesi salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973
- Cedesi, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per contatti: cell. 348 8721919

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- Vendo, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- Vendo causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- Vendo Mercedes C.B 200 2012, Citroen C-3 2003, scooter Sahaha Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- Vendo causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 motore da 20 HP mandarino da 8" torretta servo a 12 stazioni contropunta un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, vende macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste ricerca perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- Cerco persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) cerca addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare al numero 0432 516772

Informimpresa Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXI - N. 1 - 2021

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Marta Biasutti, Ketty Downey, Flavia Fani, Rachele Francescutti, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto



In questo numero:

Fisco			Bando ISI INAIL 2020 (a valere sul 2021)	pag.	1
I principali effetti della Brexit	pag.	4	Milleproroghe 2021: rinvio parziale obbligo etichettatura ambientale	pag.	1
Le principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2021	pag.	4	imballaggi		
			Banca dati europea "SCIP" sulle sostanze preoccupanti dal 5 gennaio 2021	pag.	
Scadenze Lavoro			COVID 40 D		
Scadenze del mese di Febbraio 2021	pag.	8	COVID-19: la Regione FVG ha istituito un'apposita commissione tecnica per la validazione in deroga dei DPI e delle mascherine importate	pag.	
Normativa del lavoro					
In febbraio autoliquidazione Inail 2020/2021	pag.	8	Categorie		
			DL Ristori, bollette elettriche taglio	pag.	
Conversione in legge del Decreto Ristori Disposizioni in materia di lavoro	pag.	10	degli oneri per le imprese colpite dalle misure di contenimento Covid-19		
Legge di Bilancio 2021, le novità per i datori di lavoro	pag.	12	Impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva dal 1° gennaio	pag.	
Incentivi regionali per assunzioni	pag.	13	UCIT ha competenza su tutto il FVG		
e stabilizzazioni di disoccupati	1 3		Superbonus e tetti, sì all'isolamento anche su vani non riscaldati	pag.	
Patronato INAPA			Manovra 2021 è legge. Proroga del Superbonus 110% - da ANAEPA	pag.	
Pensioni - Le novità contenute nella legge di bilancio	pag.	14	Prezzario Regionale Lavori Pubblici edizione 2020	pag.	
Ambiente Sicurezza					
Riduzione del tasso medio INAIL per interventi migliorativi in materia di sicurezza (OT23): la scadenza per presentare la documentazione è il 1° marzo 2021	pag.	16			

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it



I principali effetti della Brexit

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea (UE). Dal 2021 tornano quindi ad assumere rilevanza le barriere doganali tra l'Italia (e gli altri Stati membri) ed il Regno Unito, con conseguenze sul trattamento Iva applicabile alle operazioni tra detti Stati e sugli adempimenti doganali che ne conseguono. In ambito Iva, il fatto che il Regno Unito sia diventato a tutti gli effetti un "Paese terzo" comporta che:

- le cessioni di beni poste in essere tra soggetti operanti in Italia (come in altri Stati membri dell'UE) ed il Regno Unito non potranno più qualificarsi come cessioni o acquisti intracomunitari, ma assumeranno natura di cessioni all'esportazione o importazioni e dunque dovranno adempiersi anche i relativi obblighi doganali;
- in caso di rapporti con operatori del Regno Unito per le prestazioni di servizi, sia B2B che B2C, si dovrà verificare se sussiste la rilevanza territoriale in Italia (in base delle disposizioni degli artt. 7 e seguenti del DPR 633/1972), tenendo conto che la controparte è stabilita in un Paese extra-UE; inoltre le prestazioni di servizi, ad esempio le

lavorazioni su beni mobili o noleggio di macchinari, che implicano la movimentazione degli stessi, comporteranno adempimenti doganali.

Le operazioni territorialmente rilevanti in Italia in base delle disposizioni degli artt. 7 e seguenti del DPR 633/1972, effettuate da operatori economici del Regno Unito nei confronti di operatori italiani, se prima della Brexit comportavano per l'acquirente italiano l'obbligo di applicare l'Iva mediante inversione contabile, ossia integrando la fattura ricevuta dal soggetto inglese, dopo la Brexit comportano per il soggetto italiano l'obbligo di applicare l'Iva mediante l'emissione di un'autofattura.

Cambieranno inoltre gli obblighi identificativi e dichiarativi connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi; ad esempio, il codice EORI si sostituirà al codice VIES e non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi Intrastat, mentre le operazioni continueranno ad assumere rilevanza solo ai fini del cosiddetto esterometro, con la precisazione che se per l'operazione è stata emessa bolletta doganale l'inclusione nell'esterometro sarà facoltativa.

Le principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2021

Sul S.O. n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di Bilancio 2021. Di seguito si riepilogano le disposizioni più importanti in ambito fiscale contenute nella suddetta legge.

• Esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei CD e IAP (art. 1, c. 38)

È estesa all'anno d'imposta 2021 l'esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali per i redditi dominicali ed agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 Aliquota iva al 10% sui piatti da asporto (articolo 1, comma 40)

Con una norma di interpretazione autentica vengono assoggettate ad IVA al 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

• Imposta di registro per acquisto terreni (art. 1, c. 41)

Viene disposto che, per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze di valore inferiore o uguale ad Euro 5.000, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Restano dovute l'imposta ipotecaria di Euro 200 e l'imposta catastale dell'1%.

Tassazione ristorni delle società cooperative (art. 1, c. 42 e 43)

Con riferimento ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative viene introdotta la possibilità di tassazione con ritenuta d'imposta del 12,50% anziché della misura ordinaria del

26%, se il versamento della trattenuta operata viene anticipato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui l'assemblea ha deliberato di avvalersene. Tale possibilità è applicabile, con le stesse modalità e termini, anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio.

 Riduzione della tassazione dei dividendi per gli ENC (art. 1, c. 44-47)

A decorrere dall'esercizio 2021 sono detassati del 50% gli utili percepiti dagli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I destinatari della detassazione devono destinare l'Ires non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

• Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati (art. 1, c. 50)

Per i soggetti che si sono trasferiti in Italia prima del 2020 e che al 31.12.2019 beneficiavano già del regime agevolativo per i cd. lavoratori "impatriati", viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico o per effetto dell'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia. Il beneficio è subordinato al pagamento di un onere parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento dell'agevolazione.

Proroghe detrazioni edilizie e superbonus (art. 1, c. 58-60, 66-75 e 76)



La disposizione proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per:

- interventi di riqualificazione energetica;
- ristrutturazione edilizia;
- acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2020. La spesa massima agevolabile, pari ad Euro 10.000 fino al 2020, è stata innalzata ad Euro 16.000;
- bonus facciate;
- bonus verde.

Con riferimento al superbonus del 110% Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022 e per le spese sostenute nell'anno 2022 è prevista la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo (al posto delle 5 rate precedenti). I condomini che alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.

Tra gli interventi agevolabili vengono inclusi anche gli quelli effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

• Veicoli elettrici (art. 1, c. 77-79)

Viene prevista l'erogazione di un contributo, pari al 40% della spesa, per le persone fisiche con Isee inferiore a 30mila euro, che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino inferiore a 30mila euro, al netto dell'Iva. Le modalità attuative verranno stabilite con apposito Dm.

• Bonus idrico (art. 1, c. 61-65)

Per favorire il risparmio di risorse idriche a favore delle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari ad Euro 1.000 da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di sanitari e rubinetteria con apparecchi a ridotto flusso d'acqua.

• Rivalutazione dei beni immateriali (art. 1, c. 83)

Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando l'imposta sostitutiva del 3%.

• Compensazione di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche (art. 1, c. 227-229)

Viene prevista l'introduzione, a cura dell'Agenzia delle entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche trasmesse mediante lo SDI (sistema di interscambio). La suddetta compensazione non riguarda i debiti e crediti verso la P.A. ma solo i rapporti tra soggetti privati.

• Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, c. 233-243)

È introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

• Disapplicazione delle norme codicistiche sulle perdite d'impresa (art. 1, c. 266)

Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio successivo ma il quinto esercizio successivo. Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Aumento della detrazione per spese veterinarie (art. 1, c. 333)

E' stata aumentata da \in 500 a \in 550 la detrazione delle spese veterinarie (ferma restando la franchigia di \in 129,11).

Trattamento IVA per cessione vaccini covid 19 e kit diagnostici (articolo 1, commi 452-453)

Le cessioni della strumentazione per diagnostica per CO-VID-19 (con i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all'articolo 124, comma 1, del DL 34/2020, che prevedeva un'aliquota del 5%). Anche le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata DPR 633/1972 che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10%.

• Bonus cultura 18enni anche per il 2021(articolo 1, c. 576 e 611)

È confermato anche per il 2021 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021. È inoltre confermata l'estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

Regime fiscale delle locazioni brevi (articolo 1, c. 595-597)

La norma prevede una restrizione nell'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi. Si tratta delle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, per le quali a decorrere dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. La disposizione in esame prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2021, tale modalità di tassazione è riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Al superamento della richiamata soglia, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

Esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili



del settore turistico e dello spettacolo (art. 1, c. 599-601)

Sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) e relative pertinenze, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche e simili.

Per gli immobili di cui ai punti b) e d), la misura si applica a condizione che i relativi soggetti passivi dell'IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

• Credito d'imposta locazioni (art. 1, c. 602-603)

Il credito d'imposta locazioni (introdotto dal Decreto Rilancio) viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta sino al 30.04.2021 (il termine originario era fissato al 31.12.2020).

• Sostegno all'editoria (art. 1, c. 608 -610)

Sono disposti:

- la proroga per gli anni 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati;
- la proroga per gli anni 2021 e 2022 del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
- la proroga per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, per l'acquisizione di servizi digitali.

• Ecotassa e contributo per l'acquisto di autoveicoli in base alle emissioni di Co2 (art. 1, c. 651-659)

Viene confermata per il 2021, con modifiche, l'ecotassa per l'acquisto di autoveicoli ad alte emissioni di Co2 (non si applica più ai veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e, per molte fasce, diminuisce l'importo). Viene confermato anche il contributo statale per chi acquista auto a ridotte emissioni, con e senza rottamazione, mentre è introdotto un ulteriore contributo per l'acquisto di veicoli nuovi per il trasporto merci nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.).

Contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art. 1, c. 691-695 e 698-699)

Viene confermato per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi che viene assicurato anche per tutti coloro che, dal 4 maggio al 2 novembre 2020, hanno acquistato biciclette o altri mezzi per la mobilità personale elettrici.

Viene inoltre istituito un credito d'imposta del 30% delle spese sostenute per l'acquisto di cargo bike, anche a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2mila euro, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano. Criteri e modalità di applicazione saranno definiti con apposito DM.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, c. 1051-1063)

Viene prorogato con modifiche il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Il credito d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali materiali 4.0** (compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016), effettuati dalle imprese dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021 (o fino al 30/6/2022 se entro il 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20%) spetta nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (o fino al 30/6/2023 se entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20%) le misure del 50% e del 30% sopra indicate scendono rispettivamente al 40% e al 20%, mentre viene confermata quella al 10%.

Il credito d'imposta **per i beni immateriali 4.0** (compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016), effettuati dalle imprese dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022 (o fino al 30/6/2023 se entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20%) **spetta nella misura del 20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 di euro.

Il credito d'imposta per gli altri beni strumentali materiali o immateriali «ordinari» non 4.0 per gli investimenti effettuati da imprese e professionisti dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021(o fino al 30/6/2022 se entro il 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20%) spetta nella misura del 10% del costo (fino al limite di costo di 2.000.000 di euro per i beni materiali e di 1.000.000 di euro per quelli immateriali), misura elevata al 15% per gli investimenti destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile. Per gli investimenti effettuati nel 2022 (o fino al 30/6/2023, se entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20%) le misure del 10% e del 15% scendono al 6%.

Il credito d'imposta, non tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP, è utilizzabile nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo (a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni "ordinari", a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni "Industria 4.0"). Se però il credito si riferisce a investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 da soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro il credito spetta in un'unica quota annuale. Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione ("Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020". Per i beni materiali e immateriali "4.0" è richiesta un'apposita comunicazione al Mise e, se il costo unitario superiora 300.000,00 euro, anche una perizia asseverata.

Bonus ricerca e sviluppo e bonus formazione 4.0 (art. 1, c. 1064)

Viene confermato fino al 2022, nonché incrementato, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.



Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ammissione al bonus dei costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond Iva (art. 1, c. 1079 – 1083)

Sono previste alcune misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond Iva. In particolare, qualora dalle analisi dell'Amministrazione finanziaria emergano delle irregolarità, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni di intento tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate e, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, lo SDI inibirà l'emissione della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità Iva.

• Plastic tax (art. 1, c. 1084)

Viene differita al 1º luglio 2021, con alcune modifiche, l'entrata in vigore dell'imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (Macsi). Tra le novità si segnalano inclusione, tra i soggetti passivi, di coloro per conto dei quali i Macsi sono fabbricati; innalzamento a 25 euro della soglia di esenzione dal tributo e l'attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione trimestrale.

• Sugar tax (art. 1, c. 1086)

Viene differita al 1° gennaio 2022, con alcune modifiche, l'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. Tra le novità si segnalano l'inclusione tra i soggetti obbligati al pagamento del tributo, anche di chi cede le bevande realizzate, per conto suo, da altro soggetto, gestore dell'impianto di produzione e l'attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione mensile.

Credito d'imposta per sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, c. 1087 e 1089)

A favore dei privati nonché dei soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è istituito un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare non superiore ad Euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e ad Euro 5.000 per gli esercizi pubblici, per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile,

Lotteria dei corrispettivi e cashback (art. 1, c. 1095-1097)

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Si segnala inoltre che il decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 183/2020) ha prorogato di un mese l'avvio della lotteria, facendola decorrere dall'01.02.2021.

Viene disposto che, analogamente a quanto previsto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, i rimborsi attribuiti nell'ambito del "cashback" non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

• Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 1, c. 1098-1100)

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento

degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.06.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per utilizzare in compensazione il credito nel modello F24 oppure per trasferirlo ad altri soggetti.

Termini di registrazione delle fatture attive (art. 1, c. 1102)

Per i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

• Abolizione esterometro (art. 1, c. 1103)

La norma prevede che, per le operazioni con l'estero effettuate a decorrere dall'01.01.2022, la trasmissione dei dati non avverrà più con la comunicazione cd. "esterometro" bensì utilizzando il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche. I dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (quindi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni). I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

• Imposta di bollo fatture elettroniche (art. 1, c. 1108)

Viene chiarito che l'obbligo per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il SDI grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1, c. 1109-1114)

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione. Viene differita di 6 mesi, dall'01.01.2021 all'01.07.2021, la possibilità per gli esercenti di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Viene inoltre previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi.

Proroga della rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate (art. 1, c. 1122 -1123)

Viene prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11%. Per optare per questo regime, entro il 30.06.2021:

- un Professionista abilitato dovrà redigere ed asseverare la perizia di stima necessaria per la rivalutazione;
- il contribuente interessato dovrà versare l'imposta sostitutiva, per l'intero ammontare o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Febbraio 2021

SCADENZE NORMATIVE				
16 febbraio	Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento saldo dell'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2020 (F24 codice tributo 1713)			
16 febbraio	Autoliquidazione INAIL: versamento dei premi da autoliquidazione (rata e regolazione) 2020/2021			
28 febbraio → 1 marzo	Autoliquidazione: il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), la domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online", nonché la "Riduzione Presunto" (Fonti: DM 09.02.2015)			
28 febbraio → 1 marzo				



In febbraio autoliquidazione Inail 2020/2021

Il prossimo **16 febbraio 2021** scade il termine per il versamento dei premi da autoliquidazione Inail 2020/2021, mentre l'invio telematico della dichiarazione salari deve essere trasmesso entro il 1º marzo febbraio 2021.

Sul sito dell'Inail è stata pubblicata la "Guida sull'autoliquidazione dei premi e contributi associativi", scaricabile al seguente percorso: Home-Attività-Assicurazione-Premio assicurativo-Autoliquidazione.

Il pagamento dei premi entro il 16 febbraio 2021 può essere effettuato in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali (16 febbraio - 17 maggio - 20 agosto - 16 novembre 2021), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata). Le imprese artigiane senza dipendenti possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

L'invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il 1º marzo 2021 deve essere effettuato tramite i servizi telematici disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).

Compensazione

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le im-

prese del settore artigiano, per il settore edile e i minimali/ massimali dell'anno in corso.

Rateazione

Il caso di pagamento in quattro rate trimestrali, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente pari, per l'anno 2020, allo 0,59%, in base al coefficiente di seguito indicato:


Nr. Rata	Data scadenza	Coefficiente interessi	
1 °	16 febbraio 2021	0	
2 °	17 maggio 2021	0,00143863	
3°	20 agosto 2021	0,00292575	
4 °	16 novembre 2021	0,00441288	

Contributi associativi

Si ricorda che se nelle basi di calcolo è presente la sezione "contributi associativi", il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del codice prestampato ("codice per F24", diverso per ogni anno).

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, minimali e massimali

L'Inail, con circolari n. 18 del 6 maggio 2020 e n. 47 del 28 dicembre 2020, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il 2020 e ha stabilito i rispettivi valori dei minimali e massimali.



RIDUZIONI APPLICABILI Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire Sconto artigiani della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la regolazio-**Riduzione Legge** di Stabilità 2007 ne 2020, prevista in misura pari al 6,81%, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno barrando la specifica ca-L.296/2006 art.1 c.780-781 sella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l'apposito servizio predisposto sul "Punto cliente", ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lqs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2015-2016 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere). Regolazione 20218: per beneficiare della riduzione per il prossimo anno le imprese devono fare richiesta nell'autoliquidazione di quest'anno barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico. Settore edile Dall'anno 2019 la riduzione contributiva prevista per il settore edile nella misura dell'11,50% non si applica più ai premi assicurativi Inail (Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018). Addizionale fondo Onere abolito dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c.358 L. n.178/2020). per le vittime amianto La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) aveva disposto la non applicazione L. 244/2007 della addizionale per il triennio 2018-2020.

(Fonti: circolare Inail n.15530 del 31/12/2020, "Guida sull'autoliquidazione 2020/2021 dei premi e contributi associativi")

Conversione in legge del Decreto Ristori Disposizioni in materia di lavoro

È stato convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 il Decreto Legge Ristori n.137/2020, nella quale sono state anche inserite le disposizioni contenute nei Decreti Legge Ristori Bis DL 149/2020, Ristori Ter DL 154/2020, Ristori Quater DL 157/2020, ora abrogati. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai singoli Decreti Legge abrogati. La legge di conversione del Decreto Ristori decorre dal 25 dicembre 2020. Si riportano le disposizioni principali in materia di lavoro previste dalla Legge n. 176/2020.

6 SETTIMANE DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DAL 16 NOVEMBRE

(art. 12, commi 1-8 - art.12 bis)

Sono previste **6 settimane** di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario a decorrere **dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021.** Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020. Le 6 settimane di trattamento sono concesse:

 previa autorizzazione delle seconde 9 settimane del Decreto Agosto DL 104/20

oppure

ai datori di lavoro dei settori interessati da provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria rientranti nelle previsioni del DPCM 24 ottobre 2020 (ristorazione, spettacolo, palestre ecc.).

L'art. 12 bis prevede che le nuove sei settimane sono riconosciute anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Le 6 settimane sono assoggettate al **contributo addizionale** (soggette alle medesime modalità già previste dal Decreto Agosto, riferite al calo di fatturato tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019), ad eccezione delle aziende indicate dal DPCM 24/10/2020.

Il **termine di presentazione delle domande** corrisponde alla fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività (ed in fase di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).

INTEGRAZIONE SALARIALE DL 104 AI LAVORATORI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE

(art. 12 ter)

Con la conversione in Legge del Decreto viene previsto che i periodi di integrazione salariale, pari a 18 settimane complessive, disciplinati dal Decreto Agosto (ai sensi dell'art. 1 del DL 104/20 convertito in L. 126/20), sono riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 GENNAIO 2021

(art. 12, commi 9-11)

Il divieto di licenziamento per motivi economici è previsto fino al 31 gennaio 2021. In particolare, fino a tale data:

- è precluso l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto
- in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il divieto di licenziamento, sia collettivo che individuale, non si applica alle sequenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso; viene riconosciuta la NASPI ai lavoratori
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE

(art. 12, commi 14-16)

Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3, DL 104/20, che nel mese di giugno 2020 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021. A modifica della vigente disciplina in materia, che prevedeva una rigorosa alternatività tra l'esonero e il ricorso agli ammortizzatori sociali, viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare alla frazione dell'esonero non ancora goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale: tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.

ESONERO CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO DUALE (art. 15 bis, commi 12 e 13)

Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2021 da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è previsto lo sgravio totale (100%) della contribuzione dovuta. L'agevolazione si applica per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, fermo restando il versamento dell'aliquota nella misura ordinaria pari al 10% a partire dal quarto anno.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI COMPETENZA NOVEMBRE 2020

(art. 13, 13bis)

Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del

DPCM del 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi unificati per l'assicurazione obbligatoria riscossi dall'Inps, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, tale sospensione non interessa i premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti all'Inail.

La sospensione si applica alle imprese che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, i cui dati identificativi verranno comunicati all'INPS e all'Inail da parte dell'Agenzia delle Entrate (commi 1 e 2).

Il successivo art. 13-bis estende la sospensione dei termini in esame in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive ed operative nelle aree del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis della presente legge, in quanto appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO di cui all'Allegato 2.

I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

(art. 13 quater)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione e che abbiano subito diminuzione del fatturato superiore al 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza al mese di dicembre 2020. Il requisito del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno intrapreso attività di impresa dopo la data del 30 novembre 2019. La sospensione dei termini si applica anche ai soggetti che

esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 a prescindere dai predetti requisiti sui ricavi e il fatturato, ai soggetti che esercitano attività di ristorazione compresi nelle aree caratterizzate da scenari di massima gravità rientranti nelle ordinanze del Ministero della Salute ai sensi degli artt. 2 e 3 del predetto DPCM e dell'art. 19-bis della legge, nonché ai soggetti operanti nei settori economici individuati con i codici ATE-CO dell'allegato 2.

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo con versamento della prima entro la predetta data.

LAVORO AGILE E CONGEDO PARENTALE STRAOR-DINARIO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA DEI FIGLI UNDER 16

(art. 22-art. 22 bis)

La norma amplia l'ambito di applicazione dell'art. 21 bis del Decreto Agosto DL 104/2020 estendendo la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile in caso di quarantena obbligatoria del figlio minore di 16 anni disposta non solo a seguito di contatto con casi positivi verificatisi in ambito scolastico (nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati) ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Nel caso di impossibilità di ricorrere allo smart working, o comunque in alternativa allo stesso, la norma riconosce la possibilità di richiedere il congedo parentale straordinario per i figli minori di 14 anni anche nel caso di sospensione della didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori, nell'ipotesi di sospensione della didattica, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

(Fonti: Legge n. 176/2020 di conversione del c.d. Decreto Ristori DL n. 137/2020, pubblicata nel SO n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24/12/20)

Prima aderisci, prima risparmi!



Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefic

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Legge di Bilancio 2021, le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2021 (Legge nr. 178 del 30.12.2020) ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

- a) STABILIZZAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE DI 100€: inizialmente prevista solo per il secondo semestre dell'anno 2020 per i percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo annuo compreso tra i 28.000 € e i 40.000 €, viene ora stabilizzatata; l'ulteriore detrazione è pari all'importo massimo di 1.200 €, come modificato dal DL 182/2020 (comma 8).
- b) INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE DI GIOVANI UN-DER 36: incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel 2021 e 2022, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico aziendale, nel limite massimo di 6.000 € annui e per una durata di 36 mesi – soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea (commi 10-15).
- c) INTEGRAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'OCCUPA-ZIONE DI DONNE: l'incentivo già previsto dalla Legge Fornero (n. 92/2012) viene aumentato al 100% dei contributi previdenziali a carico aziendale nel limite massimo di 6.000 € annui (era previsto in misura pari al 50% nel limite di 3.000 € per l'assunzione di donne in presenza di determinate condizioni) per le assunzioni di donne a tempo determinato, indeterminato nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e 2022, e per una durata di 12/18 mesi soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea (commi 16-19).
- d) CONTRATTI A TERMINE A-CAUSALI FINO AL 31 MARZO 2021: prevista la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza l'indicazione della causale, ai sensi dell'art. 93 c.1 DL 34/2020 fino al 31 marzo 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (comma 279).
- e) TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19: previste 12 settimane, fruibili nel periodo 1° gennaio 2021 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO, e nel periodo 1° gennaio 2021 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario e CIG Deroga, in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane in commento (commi 299-305).

- f) ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: viene previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i periodi di cassa integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea (commi 306-308).
- g) DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO: proroga del divieto di licenziamento, in essere fino al 31 gennaio 2021, fino al 31 marzo 2021 (commi 309-311).
- h) CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE: retribuito a favore del padre lavoratore dipendente previsto per l'anno 2021 nella misura di 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (commi 363-364).
- i) ISCRO, INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINU-ITÀ REDDITUALE E OPERATIVA: viene disciplinato un ammortizzatore sociale in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, titolari di partita iva da almeno 4 anni, con reddito dell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 8.145€ (commi 386-401).
- j) LAVORATORI FRAGILI: tutela dei lavoratori fragili prevista dall'art. 26 DL n.18/2020 valida anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativa al diritto di assentarsi dal servizio a titolo di malattia assimilata al ricovero ospedaliero o a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile /smart working; gli eventuali oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato (commi 481-482).
- k) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DI SANITÀ PUBBLICA: dal 1° gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui agli art.1, comma 2, lettere h) e i) del DL n. 6/2020 e art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del DL n. 19/2020, non dovrà più contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento dell'autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva stesse (comma 484).

(Fonti: Legge nr. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata sul SO n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020)

Incentivi regionali per assunzioni e stabilizzazioni di disoccupati

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore il nuovo Regolamento Regionale DPR 15 dicembre 2020 n. 178, che prevede alcune modifiche al precedente Regolamento sulla concessione di incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18.

Dal 2 gennaio 2021 e fino al 31 agosto 2021, i datori di lavoro possono presentare telematicamente la domanda di incentivi per contributi a fondo perduto per assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di:

- donne disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi;
- uomini over 60 disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi:
- uomini e donne disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale (GDO) o a rischio disoccupazione per GDO

e per la stabilizzazione di lavoratori precari (condizione occupazionale precaria di 360 giorni negli ultimi 5 anni). Dal 2021 non è più richiesto il requisito della residenza continuativa per 5 anni nella nostra Regione.

Si rinvia al sito della regione per i dettagli: www.regione.fvg.it - Percorso: Aree tematiche - Lavoro, formazione - Interventi per il lavoro - Incentivi per le assunzioni

Per informazioni Area Agenzia regionale per il lavoro - Servizio politiche del lavoro:

Danja BAGON tel. 0481386365 email: danja.bagon@regione.fvg.it

Roberto BREZZA tel. 0481386606 email: roberto.brezza@regione.fvg.it

Mario CERNECCA tel. 0432279960 email: mario.cernecca@regione.fvg.it

Stefano RIGO tel. 0432279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it Sara ROMANUTTI tel. 0432279958 email: sara.romanutti@regione.fvg.it

(Fonti: regolamento DPReg 178 del 15 dicembre 20202, di modifica al regolamento DPReg n. 236/2018, già modificato con DPReg n. 227/2019, pubblicato sul BUR n. 53 del 30.12.2020)

CONVENZIONI



OPPORTUNITÀ E VANTAGGI RISERVATE AI SOCI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO

assicurazioni
energia
autoveicoli
credito
mascherine
internet ed elettronica

PER INFORMAZIONI

CONTATTA
GLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO



Pensioni - Le novità contenute nella legge di bilancio

Nel presente articolo si illustrano i contenuti di prestazioni erogate dall'INPS a favore dei lavoratori autonomi che possono essere richieste dagli aventi diritto tramite l'assistenza gratuita del Patronato INAPA di Confartigianato in seguito all'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" con la legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

Proroga opzione donna – Il comma 336 della legge reca disposizioni concernenti l'accesso a pensione in regime sperimentale per le lavoratrici, cosiddetta opzione donna, estendendone la possibilità di fruizione alle assicurate che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020 (35 anni di contribuzione e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, 35 e 58 per le lavoratrici dipendenti). Con il DL n. 4/2019 era stata reintrodotta per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome, a condizione che ambedue i requisiti fossero perfezionati entro il 31 dicembre 2018, estesa, poi al 2019 con la legge n. 160/2019 (cfr. circolare INAPA n. 1 del 9 gennaio 2020). Ora, il comma 336, intervenendo di nuovo sul decreto citato, consente la possibilità di accesso a pensione con tale canale alle donne che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020; ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1962 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1961 se lavoratrici autonome. Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti.

Proroga APE sociale – Il comma 339 della legge, modificando l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, proroga al 31 dicembre 2021 la norma sperimentale relativa all'APE Sociale, conseguentemente sono stati adeguati i limiti di spesa previsti. Il comma 340 prevede che le semplificazioni e le scadenze introdotte dalla legge n. 205/2017 siano applicabili anche per il 2021; pertanto le procedure da seguire per l'accesso all'APE Sociale nel corso del 2021 saranno le stesse che sono state seguite per gli anni precedenti.

Nona salvaguardia per lavoratori in particolari condizioni – commi 346-348. Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 24 del DL n. 201/2011 sono state via via introdotte numerose norme di salvaguardia, l'ultima delle quali, l'ottava salvaguardia, risale alla legge n. 232/2016. Il comma 346 e successivi dell'articolo 1 in commento contiene un'ulteriore norma di salvaguardia pensionistica autorizzando l'applicazione delle norme relative ai requisiti di accesso e al regime delle decorrenze vigenti prima della riforma Monti in favore di ulteriori 2.400 soggetti - nel rispetto del limite di spesa complessivamente fissato per tutte le categorie di lavoratori previste - che maturano i requisiti per il pensio-

namento successivamente alla data del 31 dicembre 2011. Sono destinatari della nona operazione di salvaguardia i medesimi soggetti destinatari della precedente che, però, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2022.

Si tratta degli assicurati appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- e) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- f) lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che abbiano o meno cessato l'attività lavorativa;

g) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

Gli interessati dovranno presentare istanza di accesso al beneficio, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2021 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento) secondo le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014 (cfr. messaggio INAPA del 17 aprile 2014). Pertanto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, saranno tenuti a presentare istanza all'INPS i soggetti autorizzati ai versamenti volontari mentre tutte le altre tipologie di lavoratori dovranno presentare istanza alle strutture territoriali dell'INL, già Direzioni territoriali del lavoro, secondo le modalità già stabilite. L'INPS dovrà provvedere al monitoraggio delle domande stilando la graduatoria sulla base della cessazione del rapporto di lavoro; a tal fine per i lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere un figlio disabile che non abbiano cessato dal rapporto di lavoro è presa a riferimento la data del 1° gennaio 2021 (entrata in vigore della disposizione in esame). In caso di superamento del limite di spesa non saranno prese in esame ulteriori domande di pensionamento. Qualora, al contrario, dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, eventuali economie saranno finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie. Per espressa previsione, i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1°

Per la concreta applicazione della norma sarà necessario attendere le relative disposizioni applicative.

2. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

Assegno di natalità cosiddetto Bonus Bebè – La legge n. 160/2019 aveva previsto la proroga per l'anno 2020 dell'assegno mensile di natalità, istituito dalla legge di stabilità 2015, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di vita o al primo anno di ingresso nel nucleo familiare nei casi di adozione.

La prestazione viene confermata con l'articolo 65 anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità già previste per l'anno 2020. L'assegno spetta nella misura indicata di seguito e che in caso di figlio successivo al primo, è previsto che l'importo sia incrementato del 20%: a) 1.920 euro per i nuclei familiari con valore ISEE fino a 7.000,00 euro annui; b) 1.440 euro per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 7.001,00 e 40.000,00 euro annui; c) 960 euro per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 40.000,00 euro annui.

3. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

Il comma 380 interviene sulle disposizioni in materia di

indennizzo per cessazione attività commerciale, da una parte prevedendo l'innalzamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva a decorrere dall'anno 2022, dall'altra prevedendo un finanziamento a carico dello Stato per sopperire al mancato adeguamento dell'aliquota per il periodo precedente. Si ricorderà che l'indennizzo, istituito in via temporanea dal D.lgs. n. 207/1996 era stato più volte reiterato, ed è stato reintrodotto e reso strutturale a decorrere dall'anno 2019, dalla legge n. 145/2018 (cfr. circolare INAPA n. 4 del 15 gennaio 2019). Si ricorderà anche che l'INPS, con messaggio n. 2347 del 5 giugno 2020, con il quale forniva indicazioni alle proprie sedi per la gestione delle domande giacenti, aveva reso noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva stabilito che "come previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvederà ad adeguare con apposito decreto, nella misura necessaria, l'aliquota contributiva aggiuntiva a carico degli iscritti alla Gestione commercianti" e che lo stesso Ministero del Lavoro aveva comunicato che l'Istituto, fino all'adozione del decreto interministeriale, non poteva riconoscere ulteriori prestazioni e avrebbe dovuto sospendere il loro accoglimento (cfr. circolare INAPA n. 35 del 9 giugno 2020). Ora, il comma 380 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48%, in luogo dello 0,09% ora previsto. In particolare, la suddetta contribuzione è destinata per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale e per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.

La disposizione conferma inoltre, il meccanismo di adeguamento introdotto dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all'adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni. Infine, per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 del suddetto adequamento, è stato previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021. Si ritiene che a seguito di quest'ultima disposizione e dell'adeguamento dell'aliquota aggiuntiva prevista dal 2022, la sospensione della definizione delle domande presentate all'INPS dopo il 30 novembre 2019 possa essere superata e che l'Istituto potrà procedere, quindi, alla liquidazione dei relativi indennizzi; è del tutto evidente, tuttavia, che sulla questione si dovranno attendere le disposizioni dell'Istituto.



Riduzione del tasso medio INAIL per interventi migliorativi in materia di sicurezza (OT23): la scadenza per presentare la documentazione è il 1° marzo 2021

Il **1º marzo 2021** è il termine ultimo per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione attraverso lo strumento **OT23 (ex OT24).** L'istanza, da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INAIL, può essere presentata da tutti i soggetti che nel cor-

so del 2020 abbiano attuato e documentato uno o più degli interventi indicati nel modulo di domanda (sezioni da A a E) fino al raggiungimento del punteggio minimo di **100 punti.** Info su: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html

Bando ISI INAIL 2020 (a valere sul 2021)

Con il bando ISI INAIL 2020 (a valere sul 2021) INAIL ha stanziato 211.226.450 euro per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro articolati in 4 assi:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Asse 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della Pesca (codice Ateco A03.1) e della Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31) – Asse 4

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche indivi-

duali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli Enti del terzo settore.

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili. L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021.

Info e modulistica al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html

Milleproroghe 2021: rinvio parziale obbligo etichettatura ambientale imballaggi

Il DL "Milleproroghe 2021" (DL n.183/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2020) ha sospeso parzialmente l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31/12/2021.

Si prevede (art.6, comma 15) la sospensione dell'applicazione del primo periodo del comma 5, dell'art. 219 del D.Lgs 152/06 (così come modificato dal D.Lgs 116/2020) ovvero: "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi."

Non è stata prevista la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell'art. 219, ovvero "I produttori hanno altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione".

A tal proposito, è stata diffusa una nota informativa sul sito web di CONAI al seguente link: https://www.conai.org/notizie/sospensione-parziale-dellobbligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/







Banca dati europea "SCIP" sulle sostanze preoccupanti dal 5 gennaio 2021


La **Banca dati SCIP** "Substances of Concern In Articlesand Products" è stata sviluppata da ECHA nell'ambito del regolamento REACH per accogliere le informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea, incluso lo stato di rifiuto.

A partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli contenenti sostanze denominate SVHC (Substances of Very High Concern) in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, avranno l'obbligo di fornire informazioni su questi articoli all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). L'elenco delle sostanze SVHC è disponibile nel sito ufficiale di ECHA al seguente link:https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

Le informazioni da trasmettere al database SCIP devono essere nel formato IUCLID disponibile on line nel sito ECHA all'indirizzo: https://iuclid6.echa.europa.eu/fi/view- article/-/journal_content/title/iuclid-updated-in-echa-cloud-services Sono **esclusi da tale obbligo dettaglianti** e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori (rivenditori).

In Italia l'Autorità Competente per la normativa sui rifiuti è il Ministero dell'Ambiente: l'Helpdesk REACH fornisce assistenza alle imprese per gli adempimenti SCIP; al link https://reach.mise.gov.it/accedi-a-reach è possibile inviare quesiti o richiedere un incontro virtuale con gli esperti per avere chiarimenti.

Nel sito ufficiale ECHA di seguito indicato è disponibile l'**info grafica interattiva** tradotta in 23 lingue per le aziende che non conoscono gli obblighi della direttiva quadro rifiuti e la banca dati SCIP. https://echa.europa.eu/it/scip-infographic



COVID-19: la Regione FVG ha istituito un'apposita commissione tecnica per la validazione in deroga dei DPI e delle mascherine importate

La Regione FVG, per il tramite della Direzione Centrale salute, ha costituito una **Commissione Tecnica** per la validazione "in deroga" dei DPI e delle mascherine facciali a uso medico (mascherine chirurgiche) importate dall'estero nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Tale compito, con l'entrata in vigore della L. 77/2020, è infatti passato alle Regioni. Le domande di validazione possono essere presentate

esclusivamente da soggetti con domicilio fiscale in FVG o che intendano importare i suddetti DPI presso gli scali regionali (porti, aeroporti, etc.).

Tutte le informazioni sulla modalità di presentazione delle domande e sui relativi contenuti sono disponibili al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA102/



DL Ristori, bollette elettriche taglio degli oneri per le imprese colpite dalle misure di contenimento Covid-19

La legge n. 176/2020 di conversione, con modifiche, del DL n. 137/2020 "recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", il cosiddetto DL Ristori che ha inglobato quanto previsto dai DL Ristori bis, ter e quater – conferma la misura di riduzione delle bollette elettriche delle attività interessate dalle misura anti-Covid.

In sintesi, l'articolo 8 ter del provvedimento istituisce presso il MEF un Fondo con dotazione di 180 milioni per ridurre nel 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, che al 25 ottobre hanno la partita IVA attiva e rientrano nei Codici Ateco previsti dal DL Ristori.

La riduzione riguarda le voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

ARERA provvederà con proprie delibere a definire, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo inoltre il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative. In particolare per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kw, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati dall'Autorità al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente a 3 kW. Per informazioni potete contattare gli uffici provinciali di Confartigianato.

Impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva dal 1° gennaio UCIT ha competenza su tutto il FVG

È entrata in vigore il 1° di gennaio la Delibera della Giunta Regionale FVG n.2018 del 30 dicembre che ha introdotto Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.

La delibera ha completato la serie di atti con cui la Regione FVG, operativamente attraverso l'UCIT, ha assunto competenza per tutti i comuni della nostra Regione sull'attività di controllo degli impianti termici. Su tutto il territorio regionale si opererà quindi ora con le stesse procedure, sullo stesso portale, con gli stessi importi di bollini e costi dei controlli. Restano temporaneamente esclusi dal versamento del bollino virtuale (ma solo del bollino, non dagli altri adempimenti) gli impianti termici che insistono sul territorio del comune di Pordenone, per i quali l'entrata in vigore definitiva avverrà dal 1º luglio 2021.

Con il nuovo provvedimento, che sostanzialmente mantiene le linee di comportamento fin qui utilizzate, sono state apportate delle modifiche di dettaglio, regolamentando alcune procedure fino ad ora non definite ed introducendo anche alcune novità.

Per leggere un sunto dell'articolato, con alcuni aspetti degni di rilievo e il riferimento agli specifici articoli della delibera visitate il sito www.confartigianatofvg.i/notiziere-gionali.



Superbonus e tetti, sì all'isolamento anche su vani non riscaldati

Superbonus applicabile anche ai tetti che delimitano sottotetti non riscaldati, ma che non siano definibili «un'intercapedine».

La legge di Bilancio (legge 178/2020) introduce alcune sostanziali novità in materia di detrazioni. Tra queste, l'articolo 1 comma 66 integra quanto previsto dall'articolo 119 del decreto Rilancio, disponendo che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato.



Manovra 2021 è legge. Proroga del Superbonus 110% - da ANAEPA

Via libera definitivo al Ddl di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 con il voto di fiducia di oggi in Aula al Senato. Il testo, che è arrivato blindato dalla Camera per consentire l'approvazione entro la scadenza, contiene varie misure che riguardano da vicino il comparto delle costruzioni, a partire dalla proroga dei bonus per la casa.

La novità più attesa da imprese e privati è infatti la proroga del Superbonus 110%, sebbene di durata inferiore rispetto a quella richiesta dalle Associazioni di categoria, inclusa ANAEPA-Confartigianato Edilizia: la detrazione del 110% per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sarà estesa dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, ma in 4 quote annuali di pari importo (per la parte relativa al 2022).

Per i condomìni, invece, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Alla medesima data, per gli Istituti Autonomi Case popolari IACP, qualora siano stati svolti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus varrà anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Un'altra novità riguarda l'ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della disciplina del Superbonus che viene esteso alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico

proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l'unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari

Viene poi introdotta la possibilità di portare in detrazione al 110% sia le spese sostenute per gli interventi di **coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, sia quelle per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle **barriere architettoniche**.

Per quanto riguarda le altre agevolazioni, l'ecobonus del 65%, il bonus ristrutturazioni del 50%, il bonus facciata del 90% e il bonus verde al 36% (sistemazione di aree verdi scoperte e giardini pensili sulle parti private e condominiali) vengono prorogati tutti i benefici fino al 31 dicembre 2021. Nell'ambito del bonus ristrutturazioni viene inclusa anche la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

Per gli immobili oggetto di ristrutturazione, è stato previsto l'aumento da 10.000 a 16.000 euro dell'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.

La Manovra, tra i vari finanziamenti, incrementa di 1 milione di euro il Fondo per l'**edilizia scolastica**, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e proroga di un anno i poteri commissariali ai Sindaci di Comuni e Città metropolitane e ai Presidenti di Provincia per una rapida realizzazione degli interventi. Vengono poi assegnati 2 miliardi al fondo per interventi di **edilizia sanitaria e ospedaliera**.

Prezzario Regionale Lavori Pubblici edizione 2020

L'Amministrazione Regionale, "Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia" ha adottato, con apposita delibera della Giunta regionale, l'aggiornamento del Prezzario regionale Lavori Pubblici edizione 2020, in attuazione della L.R. 14/2002 art. 40.

La Confartigianato FVG ha partecipato, quale componente del Comitato tecnico unitamente agli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali, alla attività di verifica ed aggiornamento del prezzario stesso al fine di ottenere un documento rispondente alle esigenze del settore.

Rispetto alla precedente edizione, il prezzario e stato oggetto di aggiornamento delle specifiche tecniche e la previsione ex novo di una serie di magisteri relativi all'edilizia,

al verde e arredo urbano e all'impiantistica, al fine di perseguire un allineamento dello stesso all'evoluzione tecnica e normativa in atto.

Anche l'edizione del 2020 è stata integrata dall'indicizzazione della percentuale dell'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

La Giunta regionale ha inoltre preso atto della necessità di favorire l'adozione del Prezzario regionale da parte delle stazioni appaltanti, quale riferimento per la stesura dei progetti di lavori pubblici, nell'ottica di un superamento della molteplicità di listini in uso.

Gli interessati potranno scaricare il Prezzario regionale dal sito della Regione www. regione.fvg.it.

Gli uffici provinciali di Confartigianato sono a disposizione per ogni ulteriore necessità.



UN'OPPORTUNITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMMOBILIARE

RIVOLGITI A CONFARTIGIANATO IMPRESE PER INFORMAZIONI, ASSISTENZA E CONSULENZA IN TEMA DI SUPERBONUS 110%.









Confartigianato



GORIZIA

0481.82100 (INT.1)
INFO@CONFARTIGIANATOISONTINO.IT

PORDENONE

0434.509207 Sindacale@confartigianato.pordenone.it **UDINE**

0432.516742 Superbonus@uaf.it TRIESTE

040.3735206 Direzione@arigianits.it